


① IEN



# Comune di Canicattì

(Provincia di Agrigento)

Direzione "Servizi alla Città"

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 del 4 MAR, 2014

Oggetto: Affidamento servizi ai CAAF di cui agli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98 -- Anno 2014.

L'anno duemila 0 il giorno 04 del mese di MAR, 2014, alle ore 12, 00, nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. Corbo Rag. Vincenzo, Sindaco, e con l'intervento degli Assessori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
RIZZO Gaetano		X
FERRANTE BANNERÀ Giuseppe		X
ACQUISTO Cecilia	X	
BENNICI Patrizia	X	
CAPOBIANCO Calogero	X	
GUARNERI Vincenzo	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dr. Domenico Tuttolomondo. Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

### PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

Il Dirigente, della IV Direzione, Avv. Domenico Ferrante, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di atto deliberativo:

#### PREMESSO :

- che l'Amministrazione Comunale eroga prestazioni e servizi di carattere sociale e assistenziale in presenza di determinate situazioni e requisiti reddituali;
- che, in particolare, attua gli istituti previsti dagli artt. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) e 66 (Assegno di maternità) della legge 23 dicembre 1998 n. 448, volti all'erogazione di assegni sociali a tutela della maternità e di nuclei familiari con almeno tre figli minori, anch'essi subordinati alla sussistenza di determinati requisiti reddituali;
- che i Comuni sono in ogni caso deputati, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 5, del Decreto Legislativo n. 109 del 31.03.1998, a ricevere le dichiarazioni sostitutive concernenti le condizioni reddituali dei cittadini ed a rilasciare un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione, ovvero una certificazione attestante la situazione economica dichiarata a valere per l'accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate;

- che i Comuni possono, ai fini della determinazione delle fasce di reddito dei cittadini, nonché per gli adempimenti di cui al precedente punto, avvalersi dell'attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale di cui alla legge n. 413/1991 e successive modificazioni, mediante apposite convenzioni da stipularsi ai sensi dell'art. 2 comma 2, del DPCM n. 305 del 21.07.1999, nonché per quanto concerne più specificamente le provvidenze di cui agli artt. 65 e 66 della legge n. 448/1998, ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 7 bis, del D.M. 21.12.2000 n.452, e dell'art. 80, comma 7, della legge n.388/2000;

**PRESO ATTO :**

- che, con deliberazioni di G.M. n.153 del 20.06.200, n. 105 del 15/05/2008 e n. 33 del 12 aprile 2010, sono stati affidati ai CAAF locali, che ne hanno fatto apposita richiesta, i servizi previsti dagli artt. 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448, nonché i servizi di carattere sociale ed assistenziale, in forma completamente gratuita;
- che tale affidamento viene prorogato tacitamente ogni anno, come previsto dalle medesime deliberazioni;

ATTESO che numerosi CAAF locali, hanno fatto richiesta di convenzionarsi con questo Ente e di offrire anche loro i servizi in argomento, in forma completamente gratuita;

RITENUTO opportuno accogliere la loro richiesta e quindi predisporre apposito bando per l'affidamento dei servizi sopra citati a tutti i CAAF locali, che ne faranno richiesta, fermo restando la validità delle convenzioni già stipulate con i Centri fiscali, di cui alle deliberazioni di G.M. n. 153 del 20 giugno 2002, n. 105 del 15/05/2008 e n. 33 del 12/04/2010;

VISTO lo schema di convenzione, già approvato con le succitate deliberazioni;

**PROPONE**

AFFIDARE ai CAAF: che ne faranno apposita richiesta, aventi sede e/o sportello utenza in Canicattì, in forma assolutamente gratuita, i servizi previsti dagli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le prestazioni ed i servizi di carattere sociale e assistenziale, anch'essi subordinati alla sussistenza di determinati requisiti reddituali, fermo restando la validità delle convenzioni già stipulate con i Centri fiscali nei mesi di giugno 2002 e settembre 2008 e aprile 2010,

CONFERMARE ed approvare lo schema di Convenzione che, sub lettera "A", si allega alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

AUTORIZZARE il Dirigente della IV Direzione - Servizi Sociali e Sanitari - a predisporre apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e predisporre tutti gli atti consequenziali;

DARE ATTO che l'adozione della presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio Comunale 2014 in corso di formazione;

DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/1991.



IL Dirigente della IV Direzione  
Avv. Domenico Ferrante



**COMUNE DI CANICATTI**  
(Provincia di Agrigento)

**CONVENZIONE PER IL CALCOLO I.S.E. e I.S.E.E.**

L'anno duemilaquattordici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

tra

il Dirigente della Direzione IV Servizi alla Città \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ che interviene al presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Canicattì

ed

Il Sig \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante del CAAF \_\_\_\_\_ con sede a Canicattì in via \_\_\_\_\_ - partita I.V.A. \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo Nazionale CAAF al n. \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, corredate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE, trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;
- Che intende affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il Comune, in base al D.P.C.M. del 18 maggio 2001 deve ricevere dichiarazione sostitutiva unica relativa a richieste di prestazioni agevolate per le quali non è Ente erogatore ;

- Che i soggetti richiedenti, per la fruizione dei servizi sociali agevolati, devono presentare al Comune apposita domanda corredata dell'attestazione ISEE;
- Che il CAAF \_\_\_\_\_, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. \_\_\_\_\_, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n.241, modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490;
- Che l'INPS ha stipulato in data \_\_\_\_\_ una convenzione con il \_\_\_\_\_ per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130 e dall'art.3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio all'Inps, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

### **PRESO ATTO**

- Che il D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **1. Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:**

- A. sportello informativo sull'ISE, anche per eventuale compilazione e invio all'INPS della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica)

- B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori
- C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali agevolati forniti dal Comune

In particolare, il CAAF effettuerà:

- in relazione al punto A:
  - l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
  - invio all'INPS per via telematica della D.S.U., consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
- in relazione al punto B:
  - l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità e/o del nucleo familiare fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
  - la compilazione del modello di richiesta dell'assegno di maternità e/o del nucleo familiare nel modo concordato;
  - la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
  - la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo familiare per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
  - la consegna al Comune dell'elenco dei beneficiari, corredato da una dichiarazione, a cura del CAAF, attestante che sono stati effettuati tutti gli opportuni controlli che assicurino la corresponsione del contributo ad un solo componente il nucleo familiare.
  - la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
  - l'archiviazione dei dati, in forma cartacea e/o informatica, a disposizione del Comune, per 10 anni;
- in relazione al punto C:
  - l'accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
  - la compilazione del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione;
  - la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS, rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
  - la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione corredata, nel caso delle prestazioni erogate dal Comune;
  - l'archiviazione dei dati, in forma cartacea e/o informatica, a disposizione del Comune, per 10 anni.

2. **Il Comune si impegna a:**

- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi CAAF operative, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal CAAF;
- fornire al CAAF gli atti amministrativi ed i regolamenti comunali allo scopo di consentire loro la corretta applicazione alle richieste di erogazione dei servizi *de quibus*.

3. Il CAAF, per l'espletamento di questo servizio:

- Si avvarrà di personale allo scopo adeguatamente formato;
- Garantirà, altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, e C. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Comune nel termine di gg. 5 dalla sottoscrizione della presente convenzione a pena di immediata risoluzione in danno.
- Si impegna, a garantire l'apertura dei propri uffici presso la sede di Canicatti in Via.....nei giorni ed in orari precedentemente concordati con il Responsabile degli Uffici Servizi Sociali.

4. Il CAAF garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.

5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 675/96, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

6. Per espressa volontà delle parti restano comunque escluse tutte quelle prestazioni che non comportano l'attestazione della certificazione ISEE da parte dell'INPS e/o calcoli con parametri differenti da quanto previsto per l'ISEE.

7. I suddetti servizi sono erogati a titolo assolutamente gratuito per il Comune e senza altro onere per questa Amministrazione.

8. La presente convenzione ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente, salvo:

- casi di non corretta erogazione del Servizio debitamente contestati ed accertati;
- disdetta di una delle parti, da comunicarsi tramite lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza;
- nel caso in cui il Comune intendesse provvedere con proprio personale.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

Lì, .....

**Per il CAAF:  
Il Legale Rappresentante**




**Per il Comune:  
Il Dirigente**  
Avv. Domenico Ferrante

I DIRIGENTI VISTO l'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza:

- in ordine alla regolarità tecnica:

Canicatti, 26.07.2014



Il Dirigente della IV Direzione  
Avv. Domenico Ferrante

- in ordine alla regolarità contabile

Canicatti, 26-07-2014

Il Dirigente dei Servizi Finanziari  
D.ssa Carmela Meli



### LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la superiore proposta, di pari oggetto, formulata dal Dirigente della IV Direzione Avv. Domenico Ferrante;

ACCERTATO che la stessa proposta è corredata dai pareri tecnici, prescritti dall'art.49 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, così come recepito dall'art.12 della L.R. n.30/2000;

VISTO l'art. 32 del vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, n° 78 del 16/11/2002;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi e palesemente espressi,

### DELIBERA

AFFIDARE ai Caaf, che ne faranno apposita richiesta, aventi sede e/o sportello utenza in Canicatti, in forma assolutamente gratuita, i servizi previsti dagli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le prestazioni ed i servizi di carattere sociale e assistenziale, anch'essi subordinati alla sussistenza di determinati requisiti reddituali, fermo restando la validità delle convenzioni già stipulate con i Centri fiscali nei mesi di giugno 2002 e settembre 2008;

CONFERMARE lo schema di Convenzione che, sub lettera "A", si allega alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

AUTORIZZARE il Dirigente della IV Direzione - Servizi Sociali e Sanitari - a predisporre apposito avviso, da pubblicare nell'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e predisporre tutti gli atti consequenziali;

DARE ATTO che l'adozione della presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio Comunale 2014 in corso di formazione.

DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 44/91.

L' ASSESSORE ANZIANO




IL SINDACO

Rag. Vincenzo Corbo



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Domenico Tuttolomondo



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il \_\_\_\_\_  
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, a partire dal \_\_\_\_\_, giorno festivo:

Canicatti \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal 06-03-2014 al 20-03-2014, per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni o reclami.

Canicatti \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO:

Canicatti \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_

ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART.12- COMMA 1° - L.R. 03/12/1991 N. 41, IL \_\_\_\_\_